

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4391

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori MARINI, DEL TURCO, JACCHIA
e MANIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1999

—————

Modificazioni al titolo V della parte II della Costituzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge costituzionale si propone essenzialmente due finalità: attribuire a tutte le regioni la competenza legislativa primaria; riconoscere la potestà delle regioni di disciplinare in piena autonomia la propria organizzazione. Finalità da perseguire nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, nonché salvaguardando le specifiche prerogative delle attuali regioni ad autonomia speciale, che derivano da peculiari situazioni proprie di ciascuna di esse.

L'articolo 1 ribadisce, dunque, la «specialità» di Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nel momento in cui si statuisce che l'approvazione degli statuti regionali, di tutti gli statuti regionali, avvenga nel pieno rispetto dell'autonomia normativa di ciascuna Regione.

Dato, poi, che l'articolo dedicato agli statuti (modifica dell'articolo 121 della Costituzione) prevede, come si vedrà, una funzione di verifica da parte della Corte costituzionale, si dispone che detta operazione abbia luogo per le attuali regioni ad autonomia differenziata, alla luce dei presupposti che diedero vita ai rispettivi statuti speciali: la particolare tutela delle lingue differenti dall'italiano e le conseguenti situazioni giuridiche di bilinguismo paritario; le motivazioni storiche, rilevanti al punto da conferire, in qualche caso, poteri altrove statali ad organi regionali (e, addirittura, creare appositi organi di rilevanza costituzionale); le condizioni geografiche caratteristiche di alcune regioni; e, in virtù di tutto ciò, impegni pattizi dello Stato con le singole entità, talvolta suffragati da impegni internazionali.

L'articolo 2 riconosce a tutte le regioni la competenza legislativa primaria, attualmente

propria delle sole autonomie speciali. Nello stabilire i limiti a tale competenza si fa espresso riferimento a quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; inoltre, la formula «interesse nazionale» viene svolta in altra che meglio la esplicita.

Le materie - in attesa del riordino generale dell'argomento - sono quelle attualmente attribuite alla competenza legislativa concorrente delle regioni «ordinarie».

Quest'ultimo tipo di competenza viene, invece, riservato in relazione a tutte le materie non comprese fra quelle trasferite alla competenza primaria e non attribuite a competenza esclusiva dello Stato. La potestà meramente attuativa viene riconosciuta nelle materie nelle quali lo Stato ha anche competenza legislativa di dettaglio.

L'articolo 3 elimina disposizioni superflue, come quella del secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, o non applicabili se non per accordi fra enti territoriali, come quella del terzo comma del medesimo articolo, e riconosce un congruo «potere estero» alle regioni.

L'articolo 4 sostituisce gli articoli della Costituzione concernenti lo statuto di autonomia e l'organizzazione delle regioni; molto innovativa, ma rispondente a esigenze ormai da tempo emerse, è la norma sulla formazione dei singoli statuti e, parallelamente, sulle eventuali modifiche di questi.

Innanzitutto, cade la distinzione tra la formazione degli statuti delle regioni non comprese nell'articolo 116 della Costituzione e di quelle in esso comprese e si conferisce rango di legge costituzionale anche ai primi. L'accertamento della coerenza di ciascuno statuto con principi indefettibili e con impegni internazionali dello Stato è affidato alla Corte costituzionale, accertamento da cui,

se positivo, discende automaticamente il conferimento dell'anzidetto rango nella gerarchia delle fonti: si è preferito non riservare tale compito al Parlamento sia per evitare valutazioni di ordine politico sia ricordando i non uniformi risultati del vaglio effettuato dalle Camere nel 1971.

Come si è già accennato illustrando l'articolo 1, si è avuto cura di salvaguardare le prerogative delle regioni indicate nell'articolo 116 della Costituzione.

Per le modifiche degli statuti regionali è previsto che si proceda in modo del tutto analogo a quello indicato per la prima approvazione.

Si prevede, poi, che ciascuna regione decida, in assoluta autonomia, come disciplinare la propria organizzazione: ogni regione stabilirà, quindi, quali organi avere e come elegerli e quali compiti e funzioni assegnare a ciascuno di essi.

L'articolo 5 sopprime l'anacronistico sistema di controlli previsti dall'articolo 125 della Costituzione, peraltro ormai desueto in forza di disposizioni legislative ordinarie.

L'articolo 6 disciplina in modo del tutto nuovo il controllo dello Stato sulle leggi

delle regioni, riecheggiando, alla lontana, quanto dispone, all'articolo 28, l'attuale statuto speciale della Regione siciliana. Nell'occasione, si ammodernava la disciplina dei ricorsi regionali avverso leggi o atti aventi forza di legge dello Stato e leggi di altra Regione. Si provvede, di conseguenza, a modificare l'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

È importante evidenziare due innovazioni di particolare rilievo: la possibilità di un provvedimento (eccezionale) di sospensione della legge regionale impugnata, quando il Governo ritenga - e la Corte costituzionale non escluda - che da quella legge possa derivare pregiudizio per le istituzioni repubblicane o per i diritti fondamentali dei cittadini: ciò si rende necessario poiché rimane escluso il controllo preventivo sulle leggi regionali; il potere delle regioni di impugnare le leggi dello Stato non solo per violazione della competenza di uno o più di esse, ma anche per il caso che una legge o un decreto avente forza di legge dello Stato contrasti con disposizioni degli articoli da 1 a 12 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta, spettano forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali approvati da ciascuna Regione e convertiti in leggi costituzionali con il procedimento previsto dall'articolo 121. La Corte costituzionale, nell'esercizio della verifica finalizzata al conferimento di forma ed efficacia di legge costituzionale ai singoli statuti delle regioni ad autonomia speciale, tiene conto delle peculiarità storiche, linguistiche e geografiche di queste».

Art. 2.

1. L'alinea del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea, degli altri obblighi internazionali dello Stato, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché degli interessi generali della Comunità repubblicana e degli interessi delle singole regioni:».

2. Il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«In tutte le altre materie non attribuite alla competenza esclusiva dello Stato la regione emana norme legislative con l'osservanza

dei limiti indicati nel primo comma e in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in ciascuna materia».

3. All'articolo 117 della Costituzione è aggiunto, infine, il seguente comma:

«La Regione ha potestà legislativa attiva nelle rimanenti materie».

Art. 3.

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 118 della Costituzione sono sostituiti dal seguente:

«Nelle materie non attribuite alla competenza esclusiva dello Stato, la regione può stipulare accordi con altre regioni e con enti territoriali di altro Stato».

Art. 4.

1. Gli articoli 121, 122 e 123 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 121. - Ogni Regione ha uno statuto approvato a maggioranza assoluta dei componenti dall'organo collegiale legislativo eletto direttamente dal popolo. Lo statuto regionale è sottoposto a verifica, da parte della Corte costituzionale, della sua coerenza con i principi fondamentali della Costituzione, con l'ordinamento dell'Unione europea e con gli altri obblighi internazionali dello Stato, nonché con i principi generali dell'ordinamento giuridico. L'esito positivo della verifica effettuata dalla Corte costituzionale conferisce allo statuto regionale forma ed efficacia di legge costituzionale.

Articolo 122. - Le modifiche degli statuti regionali sono adottate con il procedimento previsto dall'articolo 121. Per quanto riguarda le regioni indicate nell'articolo 116, si osserva la disposizione contenuta nel secondo e nel terzo periodo del primo comma dello stesso articolo 121.

Articolo 123. - Tutte le regioni hanno piena autonomia nel disciplinare nello statuto il numero, la denominazione, i compiti e le funzioni, nonché i sistemi di elezione dei propri organi».

Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 125 della Costituzione è abrogato.

Art. 6.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 127. - Quando il Governo della Repubblica ritenga che la legge di una Regione travalichi i limiti previsti dall'articolo 117 può, nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale; questa, se richiesta, può disporre in attesa del giudizio la sospensione dell'atto impugnato laddove sia stata prospettata l'eventualità che esso possa determinare gravi situazioni di incostituzionalità non sanabili senza pregiudizio per le istituzioni della Repubblica o per i diritti fondamentali dei cittadini.

La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritenga invasa la sfera della sua competenza dalla legge o dall'atto medesimo, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di tali atti normativi oppure quando una Regione ritenga che la legge o l'atto dello Stato contrasti con i principi fondamentali della Costituzione».

2. È abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

3. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, è sostituito dal seguente:

«La legge di una Regione può essere impugnata per motivi di legittimità costituzionale da un'altra Regione, che ritenga lesa da tale legge la propria competenza, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge stessa».
